

Via Damiano Chiesa, 2 - 27100 Pavia Tel. 0382389226 - www.flcgil.it/pavia - pavia@flcgil.it - pavia@pec.flcgil.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. MANZONI"-CAVA MANARA **Prot. 0006369 del 04/06/2024** II-10 (Entrata)



Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Elezioni 8 e 9 giugno 2024: utilizzo delle scuole e obblighi del personale

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 i cittadini sono chiamati ad eleggere i membri italiani al Parlamento Europeo. Nelle stesse date si svolgeranno anche l'elezione del Presidente e del consiglio regionale del Piemonte e le amministrative in più di 3.700 comuni. Le operazione di voto si collocano nella giornata di sabato dalle 15 alle 23 e di domenica dalle 7 alle 23.

Si ripropone, quindi, la questione dell'organizzazione del servizio e delle ricadute sugli **obblighi del personale, fattori strettamente dipendenti** dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco nella specifica ordinanza. Proviamo ad esaminare le **fattispecie più diffuse.**

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui l'intera scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino "esigenze di funzionamento", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata nello stesso o in diverso comune, con mantenimento dell'apertura della sede centrale.

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso interessata, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale, salvo non vi siano "effettive e straordinarie esigenze di funzionamento". Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle



altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano effettive esigenze di funzionamento (es. sostituzioni di assenti). I criteri di utilizzo del personale non possono essere decisi in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolati nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.

Chiusura di una parte dell'edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per l'allestimento dei seggi, ma alcune aule e/o parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c'è l'obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l'orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali. Con l'apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L'utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre regolato nel contratto integrativo di istituto. Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell'edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione e sovente con ingresso separato (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l'esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l'orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con criteri definiti in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).

Ricorso alla didattica a distanza

Non può esserci alcun ricorso alla didattica a distanza nelle giornate di chiusura o semi-chiusura delle scuole/plessi e nemmeno in caso di sospensione delle lezioni, in quanto lo svolgimento della DAD (poi DDI) era stato espressamente disposto, a partire dal DPCM 4 marzo 2020, nel contesto dell'emergenza pandemica

Svolgimento a distanza degli scrutini

Le giornate di chiusura delle scuole/plessi per le consultazioni elettorali possono altresì coincidere con il calendario delle operazioni di scrutinio intermedio o finale. Tali riunioni devono essere,



sempre e comunque, svolte "in presenza", se necessario anche ri-organizzando date e disponibilità nelle sedi funzionanti, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i docenti dei consigli di classi convocati. Infatti, il CCNL 2019-2021 ha previsto all'art.44 comma 6, la facoltà di svolgere le attività collegiali "a distanza" purché non rivestano carattere deliberativo, secondo quanto indicato in proposito dal Regolamento di istituto. Ciò considerato, è illegittimo il ricorso allo scrutinio online: l'art. 44 del CCNL specifica in modo inequivocabile che la modalità "a distanza" è utilizzabile solo per le attività collegiali rientranti nel comma 3 lett. a) e b) oltre alle due ore di programmazione didattica settimanale nella primaria, ma non certo per quelle di cui alla lett. c) ovvero scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell'Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti. È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell'istituto. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questi lavoratori hanno diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Personale impegnato nelle operazioni elettorali

Per quanto riguarda eventuali impegni di docenti e ATA come scrutatori o presidenti di seggio si rinvia alla scheda sulle norme per i permessi elettorali in occasione delle elezioni.

Chiarimento su permessi e/o ferie

Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, così come disposto dalle autorità competenti, si determina un'assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale. Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, né imposte come ferie o considerate permessi retribuiti e rientrano a pieno titolo nel computo dei periodi utili ai fini dell'anno di formazione e prova e nella continuità del servizio su supplenza.

Invitiamo tutti i lavoratori della scuola a comunicare a questa organizzazione sindacale eventuali utilizzi del personale difformi dalla normativa.





LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Il **personale della scuola** che, in occasione di una consultazione generale partecipa come candidato alle elezioni amministrative, politiche, europee, non ha specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale.

I **docenti** assunti sia a tempo indeterminato che determinato fino al 31 agosto o 30 giugno possono fruire, a tal fine, dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi, rispettivamente, dell'art.15 comma 1 del CCNL 2006-2009 e dell'art.35 comma 12 del CCNL 2019-2021.

Solo se il contratto è a tempo indeterminato è possibile utilizzare, in aggiunta, anche i sei giorni di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica e nella Circolare Ministeriale n.180 del 9 maggio 1996; in entrambe le fonti si fa riferimento all'art. 21 comma 3 del CCNL del 4.8.1995, poi ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007 tuttora vigente.

Il **personale ATA** a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno, accede ai permessi alle condizioni previste dall'art. 67 del CCNL 2019-2021 ovvero a 3 giorni, in alternativa a 18 ore, retribuiti per motivi personali o familiari.

Inoltre, tutto il personale può fruire di periodi di aspettativa, condizione che comporta la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche su supplenza breve) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i **seggi elettorali** per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) all'attività lavorativa "ordinaria", non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.



Per quanto riguarda i **riposi compensativi** si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì) destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse". In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto ad assentarsi dal lavoro con normale retribuzione, nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non-lavorativo) o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le **operazioni di scrutinio** si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.

Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per **recarsi a votare**, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.

È legittimo il diritto del lavoratore di chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).

PERMESSI RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del **permesso retribuito** per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni e, pur avendo provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

AGEVOLAZIONI PER SPESE DI VIAGGIO CON PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE

Sono previste **tariffe agevolate** su treni, navi e aerei, per gli elettori residenti in Italia e all'estero che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - in occasione delle consultazioni, sono pubblicati i documenti e le informazioni utili inerenti le operazioni elettorali.



Si ricorda che il diritto di voto è inteso all'art. 48 della Costituzione come dovere civico e, in quanto tale, è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Per **maggiori dettagli** su enti e società che gestiscono i servizi di trasporto proponendo tariffe agevolate, nonché per conoscere termini e modalità di acquisto dei titoli di viaggio, consultare le specifiche home page.

ISCRIVITI

https://pavia.flcgil.it/iscriviti

SEGUICI SUI SOCIAL





https:/ www.instagram.com/flccgilpavia/





Via Damiano Chiesa, 2 - 27100 Pavia Tel. 0382389226 - www.flcgil.it/pavia - pavia@flcgil.it - pavia@pec.flcgil.it